

**6. DOMANDA DI MATRIMONIO SOLO CANONICO  
NON TRASCRIVIBILE <sup>1</sup>**

(cfr. Norme diocesane, 101. 134 – 148)

All'Ordinario del luogo di Torino.

Il Signor .....

nato a ..... il .....

domiciliato in ..... parrocchia .....

e la Signorina .....

nata a ..... il .....

domiciliata in ..... parrocchia .....

desiderano sposarsi, ma a norma della legge civile non possono contrarre matrimonio, né ottenere il riconoscimento agli effetti civili del matrimonio canonico perché <sup>2</sup> .....

Le motivazioni addotte a sostegno del matrimonio solo religioso sono le seguenti <sup>3</sup> : .....

Assicuro che entrambi i nubendi sono consapevoli che , nel loro caso, il matrimonio celebrato nella forma canonica non potrà essere trascritto per gli effetti civili e che, perciò, non avrà effetto nell'ordinamento giuridico italiano. Inoltre attesto che essi sono disposti, venendo meno il divieto della legge civile, a contrarre al più presto il matrimonio civile. Per questo i contraenti sono disponibili a sottoscrivere gli impegni che saranno loro presentati durante il colloquio con il responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei sacramenti.

Infine posso garantire il loro impegno nella preparazione al matrimonio , la libertà del consenso e l'intenzione di esprimere un valido consenso <sup>4</sup>.

In fede.

Luogo e data .....

IL PARROCO

.....

*timbro  
parrocchiale*

<sup>1</sup> Di norma è richiesta la licenza dell'Ordinario del luogo per assistere al matrimonio o che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile (cfr. can. 1071 § 1, 2°). In alcuni casi anche la legge canonica vieta il matrimonio, ma contestualmente prevede la possibilità della dispensa dall'impedimento: età (can. 1083); omicidio (can. 1090); affinità in linea retta (can. 1092). In questi casi il parroco, nel fare la richiesta di dispensa dall'impedimento, dovrà assicurare che i contraenti sono consapevoli della non trascrivibilità del loro matrimonio religioso.

Questa traccia di domanda serve per i casi in cui non esiste impedimento canonico, ma esiste un divieto civile non dispensabile: matrimonio di persona civilmente interdetta (cfr. *Decreto generale*, 38); matrimonio di persona cattolica sposata civilmente , separata e in attesa di divorzio (cfr. *Decreto generale*, 44); matrimonio di persona religiosamente libera a seguito di una sentenza di nullità o dispensa (*ib.*).

<sup>2</sup> Indicare la ragione per cui il matrimonio non può essere riconosciuto agli effetti civili (cfr. nota 1).

<sup>3</sup> Le cause che giustificano la licenza dovranno essere tanto più gravi quanto maggiore è il rischio che il consenso matrimoniale non sia valido : Nell'espone queste motivazioni occorre evidenziare gli spetti umani del caso, le prospettive per il futuro della coppia e le eventuali conseguenze negative di un rifiuto del matrimonio.

<sup>4</sup> Indicare eventualmente gli accertamenti fatti tramite ricorso a esperti di fiducia.

**Nota:** Il parroco convinca i nubendi ad attendere a fissare la data del matrimonio, finché non risulti con certezza la concessione della licenza. Comunque la celebrazione di questo matrimonio, se autorizzata, dovrà avvenire nel territorio dell'Arcidiocesi.